



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONE MOLISE**

Cons. MICONE SALVATORE

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONE MOLISE**

Prof. DONATO TOMA

SEDE

**OGGETTO: Trasmissione PdL “Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei
Laghi del Molise”**

I sottoscritti Consiglieri regionali, del Gruppo Consiliare “Partito Democratico”, con la presente, trasmettono alla S.V. la P.d.L. riportata in oggetto.

Campobasso, 31 luglio 2019

Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei Laghi del Molise”

di iniziativa dei consiglieri regionale Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla



Relazione illustrativa

Il Molise è caratterizzato da un territorio ricco di acque superficiali e sotterranee di qualità. I bacini lacuali di diverso volume presenti su tutto il territorio regionale sono:

Provincia di Campobasso:

- Lago di Guardialfiera
- Lago d'Occhito
- Invaso di Arcichiaro (Guardiaregia)
- Altri minori

Provincia di Isernia

- Lago di Castel San Vincenzo
- Invaso di Chiauci
- Altri minori (Civitanova, ecc.)

L'entità ed il pregio di tali bacini rivestono notevole importanza nel bacino idrico dell'Appennino meridionale. Alcuni di questi laghi hanno una rilevante importanza oltre che strategica, per l'approvvigionamento idrico, anche turistico-culturale.

Nonostante sia una terra ricca di acqua, il Molise presenta ancora problemi di disponibilità delle risorse idriche, associati talora, al deterioramento della sua qualità. Alcuni squilibri sono legati a deficit infrastrutturali dovuti anche ai mutamenti delle esigenze territoriali oltre che all'obsolescenza di molte opere che necessitano di urgenti interventi di ammodernamento.

La presente proposta di Legge ha come scopo dunque di promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, rispettando il volume dei bacini e tutelando il paesaggio circostante; cercando di favorire inoltre lo sviluppo di una rete turistico-ricettiva, il tutto anche creando il sistema dei "Contratti di Lago" (CdL) quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori lacuali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale; rappresentano un utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive.

I soggetti aderenti al CdL definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. Il tutto perché la Regione Molise sia al passo delle altre regioni italiane in termini di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile.

Relazione Finanziaria

Gli oneri necessari all'applicazione della presente legge, sono quantificati in Euro 200.000,00. Di questi, 40.000,00 sono destinati alla parte di spesa corrente, necessari all'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, eventuali prestazioni di servizi indispensabili e potenziali costi del personale, tutti attinenti la realizzazione di quanto previsto all'articolo 2, soprattutto nell'ottica della tutela eco-sistemica territoriale e per la preservazione del bene acqua.

La predetta somma si rivela adeguata per le imprese che volessero accedere a quanto sancito dal comma 3, dell'articolo 2, considerato anche l'impiego proprio del rischio imprenditoriale nella creazione di una nuova filiera turistico-ambientale.



Inoltre, il settore non appare in grado di sostenere massiccio impiego di capitali finanziari, essendo ancora alla fase iniziale di sviluppo, oltre a reputare doverosa e maggiormente responsabilizzante la concreta compartecipazione da parte di enti locali e tutti gli altri stakeholders coinvolti.

In tale ottica, larga parte dello stanziamento complessivo, 160.000,00 Euro, è assorbito dalle spese in conto capitale, finalizzate alle prevedibili ed auspicabili servitù onerose, acquisto beni specifici, realizzazioni in economia, acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche indispensabili per l'attuazione compiuta del citato articolo 2 per mezzo delle successive proposte progettuali che seguiranno alla statuizioni proprie della Giunta regionale, secondo quanto previsto al comma 3, articolo 2.

Alla luce delle suindicate considerazioni, la nascita di questo nuovo filone di sviluppo ecosostenibile, in ambito locale comporta — relativamente alla quantificazione proposta — una deduzione unicamente in analogia con altri bandi sulla fattispecie “contratto di fiume”, emanati da altre regioni italiane in cui l'importo medio ammissibile (valutato con media ponderata) risulta essere intorno ai 40.000,00 euro. Recepita questa premessa e tenute presenti le diversità geo e idromorfiche, dei quattro laghi presenti in Regione, appare auspicabile la contribuzione per almeno tre.



Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei Laghi del Molise

Articolo 1

Principio, oggetto e finalità

1. La Regione Molise, in attuazione della direttiva 2014/80/UE del 20 giugno 2014, delle direttive europee vigenti e dell'art. 95 del D.lgs. 152/2006, promuove lo sfruttamento sostenibile delle acque dei bacini idrici, in quanto strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle stesse.
2. La presente Legge ha lo scopo di recuperare le condizioni di naturalità dei Laghi del Molise e di garantirne la fruibilità.
3. Alla stregua di quanto stabilito nella Carta nazionale dei Contratti di Fiume e dall'art. 68 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si inserisce il "Contratto di Lago", ovvero un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti per la riqualificazione di un bacino idrico.

Articolo 2

Tutela dei bacini idrici della Regione Molise

1. Allo scopo di tutelare i bacini idrici, la Regione Molise sostiene:
 - a. l'utilizzo sostenibile delle risorse, ovvero permette lo sfruttamento dei giacimenti idrici in maniera limitata e controllata;
 - b. accordi e intese con il mondo scolastico-universitario per favorire le relazioni tra il mondo della conoscenza e quello delle attività produttive;
 - c. ogni altra iniziativa volta alla tutela e valorizzazione dei bacini idrici;
 - d. la Regione, in conformità alla normativa vigente, sostiene programmi e progetti di intervento atti ad ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento del bacino idrico per mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.
2. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore delle imprese che svolgono le attività previste al comma 1.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti dalla Giunta Regionale i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Articolo 3

Contratti di Lago

1. I Comuni, gli Enti e i soggetti il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di lago mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati;



2. Il Contratto di Lago è uno strumento di programmazione negoziata e partecipata, basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi lacuali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale;

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Rappresentazione del territorio allo stato attuale;
- b) Costruzione della rete di attori coinvolti;
- c) Formalizzazione della rete;
- d) Definizione di regole e strumenti condivisi;
- e) Individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
- f) Valutazione del fabbisogno finanziario ed indicazione delle risorse;
- g) Formalizzazione del contratto di lago;
- h) Attuazione delle strategie e delle azioni;
- i) Monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
- j) Eventuale revisione del processo.

È istituita la consulta degli enti locali per i Contratti di Lago composta dall'Assessore competente, o suo delegato, dai sindaci dei comuni interessati o loro delegati e da due rappresentanti nominati dalle associazioni ambientali e imprenditoriali più rappresentative.

L'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono disciplinate con regolamento di attuazione.

Articolo 4

Sfruttamento dei bacini idrici

Nelle more dell'adeguamento previsto dall'art. 56 del D.lgs. 152/2006 e della direttiva quadro 2000/60/CE sulla valutazione delle portate ecologiche, in materia di rispetto del deflusso minimo vitale, relativamente ai volumi d'acqua esistenti, il quantitativo di acqua rilasciata da una qualsiasi opera di captazione sull'asta del lago deve essere in grado di garantirne la naturale integrità ecologica, seppure con popolazione ridotta, con particolare riferimento alla tutela della vita acquatica. Quindi il minimo deflusso vitale deve essere in grado di permettere a breve e a lungo termine, la salvaguardia della normale struttura naturale del lago e, di conseguenza, la presenza di una biocenosi che corrisponda alle condizioni naturali.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge l'ARPAM provvede all'individuazione del deflusso minimo vitale di riferimento per i bacini del Molise.

Articolo 5

Norma finanziaria



La Regione Molise, per il raggiungimento di obiettivi e finalità della presente, secondo quanto previsto all'articolo 2, provvede con apposito stanziamento pari ad un minimo **di 200.000 euro** con Delibera di Giunta per l'anno in corso e tramite legge di bilancio per gli esercizi successivi.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul BURM.